



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI
ECONOMICI A ENTI, ASSOCIAZIONI O
ALTRI ORGANISMI PRIVATI***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 03.11.2014

Titolo I – Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 1 – Principi e finalità

I. Il Comune di Portogruaro, nel quadro dei principi di legge e delle finalità statutarie, promuove, sostiene, valorizza l'attività dei cittadini, tra loro associati senza scopi di lucro, rivolta a iniziative che esso riconosce utili per lo sviluppo della persona e per il miglioramento e l'elevazione della civica comunità, nelle sue varie manifestazioni sociali, economiche, ambientali, sportive e culturali.

II. Il presente regolamento definisce e disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (di seguito denominati semplicemente contributi), nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai soggetti e per le attività indicate nel comma I, ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

III. Il Comune contribuisce economicamente ad attività svolte da associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati, le quali presentino carattere di pubblica utilità concorrendo al perseguimento delle finalità di cui al comma I.

Art. 2 - Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

I. L'Amministrazione comunale interviene per sostenere le attività di cui al presente regolamento mediante:

- a. la concessione di contributi di natura economica in maniera predeterminata;
- b. la fornitura diretta di prestazioni e servizi;
- c. predisposizione di spazi, aree e strutture idoneamente attrezzate e concessione temporanea di sedi e impianti;
- d. concessione in suo temporaneo di attrezzature, materiali, beni mobili in genere all'uopo predisposti o destinati

II. Le tipologie di intervento sopra descritte possono essere erogate anche cumulativamente.

Art. 3 – Settori di intervento

I. Le sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere possono essere concessi per attività da realizzarsi nei seguenti settori di intervento:

- attività socio-assistenziali, di salute pubblica e umanitarie;
- impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- attività culturali, artistiche e scientifiche;
- attività educative;
- attività di tutela ambientale
- attività ricreative, sportive e del tempo libero
- attività e iniziative volte alla valorizzazione economica e turistica delle risorse locali
- altre attività ed iniziative di generale interesse

II. Tutte le attività e iniziative di cui al presente articolo devono essere rivolte a beneficio della collettività locale.

III. Per le attività di cui all'art. 5 i contributi possono essere disposti anche a favore di enti ed associazioni che operano al di fuori del territorio comunale.

Art. 4 – Interventi relativi ad attività socio-assistenziali, di salute pubblica e umanitarie

I. Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano a Portogruaro per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- ricercare la prevenzione o la rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione

- ricercare la promozione e lo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale delle fasce più deboli della popolazione
- promuovere la sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento della popolazione su problematiche socio-assistenziali, di salute pubblica
- favorire l'autonomia e l'inserimento sociale di persone anziane, diversamente abili o di soggetti a rischio di emarginazione
- sostenere ed assistere i pazienti con importanti patologie e le loro famiglie, sia con solidali azioni di volontariato, sia offrendo concreti servizi quali l'accompagnamento ed il trasporto.

Art. 5 – Interventi relativi all'impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;

I. Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano anche al di fuori del territorio comunale:

- per manifestazioni dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli studenti, degli adulti e degli anziani nei rispettivi ambienti di vita;
- per iniziative rivolte alla promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
- per le iniziative aventi ad oggetto la promozione della dignità umana ed il rispetto dei diritti umani

Art. 6 – Interventi relativi ad attività culturali, artistiche e scientifiche

I. Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, fondazioni, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni, rassegne, che abbiano come finalità di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita culturale. Rientrano nel presente articolo anche gli interventi rivolti alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e monumentale e alle celebrazioni di ricorrenze civili e di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina.

Art. 7 - Interventi relativi ad attività educative

I. Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente, le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne o attività di prevenzione per il mondo giovanile.

Art. 8 –Interventi relativi alla tutela ambientale

I. Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio e delle specie animali ed il decoro dell'ambiente urbano

Art. 9 – Interventi relativi ad attività ricreative, sportive e del tempo libero

I. Gli interventi possono essere disposti, per quanto attiene alle attività sportive, a favore di associazioni, enti o gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva, enti o società affiliate alle federazioni del C.O.N.I. e di associazioni, enti, società o gruppi che operano a Portogruaro per l'organizzazione di manifestazioni sportive, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

II. Gli interventi possono essere disposti anche a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato o di promozione sociale che operano a

Portogruaro per l'organizzazione di attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi.

III. Particolare attenzione sarà riservata agli sport e attività ricreative e del tempo libero che favoriscono un corretto rapporto con l'ambiente, che rivestono carattere formativo, alle attività sportive dilettantistiche e che vengono intraprese senza scopo di lucro.

Art. 10 – Attività e iniziative volte alla valorizzazione economica e turistica delle risorse locali

I. Gli interventi possono essere disposti anche a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni, organizzazioni senza scopo di lucro che operano per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione locali, mediante interventi rivolti:

- al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, anche con finalità di promozione e pubblicizzazione delle risorse e dei prodotti locali
- al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e delle tradizioni tipiche locali

Art. 11- Contributi in favore di associazioni

I. I contributi a favore delle libere forme associative che operano nel territorio comunale possono essere concessi solo se le stesse risultano regolarmente iscritte al Registro Comunale delle libere forme associative ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il Registro Comunale delle libere forme associative approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 28.11.2005.

II. Possono essere ammesse a contributo, nel limite massimo di €300,00, anche le Associazioni non iscritte al Registro che comunque prestano la loro attività a favore della comunità locale di Portogruaro.

Art. 12 – Risorse

I. L'Amministrazione Comunale procede annualmente a stanziare su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento le risorse che intende destinare ai contributi.

II. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza del presente regolamento.

Art. 13 - Criteri

I. La concessione delle forme di sostegno di cui all'art. 2, fermo restando quanto disposto all'art. 12 del presente regolamento, è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

- a) valutazione dei contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta secondo il parametro della "rilevanza sociale" in rapporto:
 - al perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori della solidarietà, anche a favore di particolari categorie sociali svantaggiate;
 - alla natura dell'attività, con particolare riferimento ai servizi resi gratuitamente al pubblico;
 - al tipo di organizzazione, con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
 - al tipo di intervento, con priorità per i settori di attività per i quali il Comune ha competenza propria;
 - al numero di persone coinvolte e livello di partecipazione, con priorità per i progetti realizzati congiuntamente e con il coinvolgimento di più associazioni
 - alla consolidata presenza dell'iniziativa sul territorio
- b) affidabilità del richiedente, valutata sulla base del positivo esito di precedenti attività e dell'esito degli eventuali precedenti rapporti contributivi
- c) considerazione del carattere di originalità e di innovatività del progetto presentato e di qualità progettuale

II. La concessione viene deliberata con provvedimento motivato di Giunta Comunale, con il quale vengono determinate anche le modalità di erogazione del contributo ed il servizio competente alla liquidazione dello stesso, che di norma sarà lo stesso servizio proponente. Per i contributi di importo inferiori o pari ai 300,00 € la liquidazione avverrà in un'unica soluzione, a consuntivo, con le modalità previste all'art. 20 del presente regolamento.

III. Della concessione del contributo e delle modalità di erogazione viene data immediata comunicazione agli interessati a cura del servizio cui è demandata la liquidazione.

IV. In caso di pluralità di domande idonee e di uguale livello di priorità, a fronte dell'impossibilità di soddisfazione di tutti i richiedenti, è istituito il criterio della rotazione dei beneficiari le cui richieste attengono ad attività similari.

Art. 14 – Casi particolari

I. In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la concessione di contributi economici può essere altresì disposta dalla Giunta Comunale a favore di enti, associazioni, comitati per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale.

II. La Giunta Comunale, nel caso di manifestazioni, iniziative o progetti di rilevante interesse collettivo, promossi da terzi, può compartecipare direttamente all'organizzazione degli stessi, sia assumendo una parte della spesa, sia concedendo un contributo ai promotori nei limiti dello stanziamento di bilancio.

III. Nei casi di cui al presente articolo si prescinde dal termine di presentazione della relativa domanda.

Art 15 – Iniziative destinate alla beneficenza

I. Per iniziative in cui è previsto, in tutto o in parte, che il ricavato venga devoluto in beneficenza, nell'istanza deve essere indicato anche il soggetto destinatario della medesima.

Art. 16 – Pubblicità

I. In tutte le forme e materiali di promozione e divulgazione dell'iniziativa o dell'attività i beneficiari sono tenuti a dare evidenza che la stessa è stata realizzata con il concorso del Comune di Portogruaro.

Titolo II – Concessione di contributi economici

Art. 17 – Tipologie di contributi economici

I. I contributi di natura economica possono essere concessi dal Comune:

- per attività, iniziative o manifestazioni istituzionalmente previste dagli statuti (contributi ordinari)
- per singole iniziative occasionali o programmi con carattere straordinario (contributi straordinari)

II. I soggetti beneficiari di contributi ordinari possono richiedere contributi straordinari per singole iniziative o manifestazioni purchè non comprese nei programmi già finanziati con i contributi ordinari.

Art. 18 – Modalità di presentazione dell'Istanza

I. Le associazioni, gli enti e gli altri organismi contemplati dal presente regolamento possono chiedere al Comune la concessione di contributi o l'attribuzione di vantaggi economici di cui all'art. 1 presentando apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato.

II. Per i contributi ordinari la domanda dovrà pervenire di norma entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede l'intervento del Comune.

III. Per i contributi straordinari la domanda dovrà essere presentata di norma almeno 30 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa o dell'attività.

IV. Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti elementi e/o allegati i seguenti documenti:

- denominazione, ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e partita iva del richiedente
- Descrizione e durata dell'iniziativa o dell'attività che si intende realizzare, finalità dell'intervento e indicazione dei soggetti interessati o beneficiari
- Dettagliato piano finanziario previsionale con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa per le iniziative o attività previste;
- Bilancio di previsione dell'anno corrente e rendiconto dell'anno precedente, con allegata relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente
- Atto costitutivo o statuto del richiedente ove non già in possesso del Comune
- Ammontare del contributo richiesto
- Indicazione di altri contributi richiesti o concessi da altri soggetti pubblici o privati per la medesima iniziativa o attività
- Precedenti esperienze maturate dal richiedente nella realizzazione di iniziative o attività analoghe a quella proposta
- Impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute o il bilancio consuntivo e, a richiesta, la relativa documentazione
- Impegno a utilizzare il contributo concesso per le finalità dichiarate nella domanda
- Dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali
- Estremi del conto corrente su cui effettuare il pagamento
- Dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro, come da schema appositamente predisposto dal Comune
- Dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

Art. 19 – Esame della domanda e concessione del contributo

I. L'istruttoria delle domande verrà curata dall'ufficio competente verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative o attività, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste. L'Ufficio competente, in caso di documentazione incompleta, assegnerà un termine, di norma non inferiore ai 10 giorni, per il completamento o la regolarizzazione della pratica. L'inutile decorso del termine comporterà l'esclusione dell'istanza dalla procedura di erogazione del contributo.

II. Con riferimento ai criteri definiti nel presente regolamento la Giunta Comunale, sulla base delle domande pervenute e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, individua i beneficiari, determina gli importi e le modalità di erogazione

III. I contributi possono essere erogati solo a fronte, normalmente, di spese vive relative allo svolgimento dell'iniziativa o attività oggetto delle richieste. Rimane inteso che non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno capo al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali o sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.

IV. E' comunque facoltà dell'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa o attività oggetto della domanda.

V. L'entità del contributo non può di norma superare l'ottanta per cento delle spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti.

VI. Per iniziative o attività di particolare rilievo sociale e utilità pubblica la Giunta Comunale potrà deliberare, motivandola adeguatamente, la concessione di contributi oltre il limite massimo di cui al comma precedente.

VII. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa o all'attività oggetto della richiesta.

Art. 20 – Modalità di erogazione

I. L'erogazione dei contributi concessi avviene con determinazione dirigenziale, su presentazione da parte del beneficiario, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività o dell'iniziativa, della seguente documentazione:

- sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa o dell'attività realizzata;
- rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata, delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa
- dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta nelle forme di legge attestante la veridicità del contenuto del rendiconto o del consuntivo

II. Per i contributi di entità inferiore o uguale ai 300 € il Dirigente competente può richiedere la presentazione dei documenti giustificativi dei dati trasmessi nel caso lo ritenga opportuno.

III. Per i contributi di entità superiore ai 300,00 € il Dirigente competente deve richiedere la presentazione dei documenti giustificativi dei dati trasmessi.

IV. A tal fine, il beneficiario del contributo dovrà conservare ed esibire a richiesta dell'ufficio comunale competente i documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture, ricevute fiscali, documentazione SIAE, etc) Il riscontro della non veridicità delle attestazioni e della documentazione presentata comporterà la segnalazione agli ordini giudiziari competenti e l'esclusione dai contributi comunali del soggetto beneficiario per i due anni successivi.

V. Ove dal consuntivo o dal rendiconto presentato dal beneficiario dovesse risultare una differenza fra le spese ammissibili e le entrate relative all'iniziativa o attività oggetto della richiesta, di importo inferiore agli eventuali acconti già corrisposti, il Dirigente competente procederà al recupero della somma eccedente a carico del beneficiario.

Art. 21 – Revoca del contributo

I. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

II. Nel caso che l'attività o l'iniziativa non venga realizzata o venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma a suo tempo presentato al Comune, la Giunta Comunale, su proposta del dirigente preposto, procede alla revoca del contributo.

III. Parimenti il contributo è revocato qualora:

- la rendicontazione non venga trasmessa, ovvero venga presentata in forma incompleta entro i termini stabiliti
- vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese

Art. 22 – Responsabilità

I. Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività e alle iniziative proposte o ammesse alle diverse forme di intervento di cui all'art. 2 sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano.

II. E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo acquisire le autorizzazioni ed i permessi di legge.

III. Sono del pari a carico del soggetto beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'attività o l'iniziativa beneficiaria del contributo possa comportare a termini delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO III – ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI E PUBBLICITA' OBBLIGATORIA

Art. 23- Istituzione

- I. E' istituito, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000, l'Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.
- II. L'Albo viene aggiornato annualmente entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti cui sono stati erogati benefici nel corso del precedente esercizio.

Art. 24 - Contenuti dell'Albo

I. L'Albo dei beneficiari è suddiviso in due sezioni, la prima relativa agli interventi a favore di singoli o nuclei familiari per fronteggiare situazioni di bisogno o indigenza, la seconda relativa agli interventi a favore di soggetti pubblici o privati che svolgono attività o iniziative di pubblico interesse.

II. Per quanto concerne la prima sezione, per ogni persona fisica iscritta nell'albo dei beneficiari sono indicati i seguenti dati:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza
- codice fiscale
- importo del contributo o ausilio finanziario concesso
- finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica
- importo e valore economico del contributo
- disposizioni di legge e norme regolamentari in base alle quali il contributo è stato concesso ed estremi del provvedimento con il quale è stato erogato

III. Per quanto concerne la seconda sezione, per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione o altro ente ed organismo iscritti nell'Albo sono indicati i seguenti dati:

- la denominazione e ragione sociale
- natura giuridica
- sede legale, codice fiscale e/o partita IVA
- finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica
- importo e valore economico del contributo
- disposizioni di legge e norme regolamentari in base alle quali il contributo è stato concesso ed estremi del provvedimento con il quale è stato erogato

IV. La seconda sezione dell'albo può essere consultata da chiunque.

Art. 25 – Tenuta dell'albo

- I. L'Albo è predisposto annualmente dal Settore Servizi sociali in conformità agli elenchi predisposti dagli Uffici Comunali che hanno erogato contributi economici.
- II. L'albo è aggiornato annualmente con l'inclusione dei soggetti beneficiari dei contributi e delle provvidenze attribuiti nel precedente esercizio.

Art. 26 – Pubblicazione

I. L'albo dei soggetti beneficiari è pubblicato per 30 giorni all'Albo on line del Comune.

Art. 27 – Nuove condizioni di pubblicità obbligatorie

I. Ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari di cui al presente regolamento vengono pubblicate sul sito del Comune alla sezione “Amministrazione trasparente”

Titolo IV – NORME FINALI

Art. 28 – Entrata in vigore e abrogazione norme

I. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della Delibera di Consiglio Comunale che ne dispone l'approvazione e verrà applicato alle richieste pervenute dopo tale data.

II. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati il titolo III - interventi in favore di soggetti che svolgono attività o iniziative di pubblico interesse (artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22) e il titolo IV – Albo dei beneficiari (artt. 23 e 24) del Regolamento Comunale per la concessione di sussidi, ausili, sovvenzioni, contributi e patrocini approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.2.1993 e s.m.i.

Art. 29 – Rinvio a norme regolamentari

I. Per quanto concerne il registro comunale delle libere forme associative ed il funzionamento delle consulte tematiche si fa rinvio al Regolamento per il Registro Comunale delle libere forme associative approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 28.11.2005.